



Ai sigg. Docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Al personale ATA

Oggetto: Didattica in presenza da 26 aprile 2021

Il 21 Aprile Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo D.L. 'Covid' che indica il calendario e le regole per le riaperture. Le misure avranno validità fino al 31 luglio. Fino a questa data è disposta la proroga dello stato di emergenza Covid. Novità anche per quanto riguarda **la scuola superiore che tornerà in presenza nelle zone gialle e arancioni dal 70% al 100%**.

La Regione Campania è stata riconosciuta come appartenente alla zona a rischio 'giallo'.

Pertanto le scuole superiori potranno adottare "forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica" affinché sia garantita, in **zona gialla e arancione**, la presenza "ad almeno il 70% e fino a un massimo del 100%".

La nostra Istituzione Scolastica, in via precauzionale e al fine di garantire serenità e il rischio minimo di ogni infezione valuta opportuna l'apertura al 70% ovvero la soglia minima stabilita dal D.L: di cui sopra.

A tal fine **ogni sede** (Artistico, Classico, Scientifico) in base alla capienza propria e nel rispetto delle vie di uscita e al rapporto mq/alunno **provvederà a pubblicare l'orario e le turnazioni che avranno sempre carattere settimanale.**

Si privilegerà, per squisiti fini didattici, la presenza specialmente alle classi Quinte ed alle classi prime, senza trascurare una seria partecipazione alla didattica in aula alle altre classi.

Per quanto riguarda i corsi di approfondimento, gli IDEI, i PON, questi rimarranno da remoto, mentre si sta valutando una flessibilità diversa per i P.C.t.O.

Per quanto attiene alle domande di D.a.D. presentate dalle famiglie si ricorda che la nostra I.S. deve riferirsi all'Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, in corso di validità e non modificata.

La condizione di fragilità è valutata e certificata dal Medico Medicina Generale in raccordo con Dipartimento di Prevenzione territoriale. La famiglia rappresenta all'istituzione scolastica la condizione di fragilità in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche.

A tal fine la scuola ha previsto e prevede specifiche cautele per gli studenti in quarantena e per i cd. alunni fragili, ossia per coloro che vivono condizioni di immunodepressione dovuta a particolari patologie, tra cui quelle oncologiche, e terapie salvavita.

L'alunno convivente di un soggetto fragile, per la scuola, è formalmente un alunno come gli altri, non essendo interessato da condizioni cliniche che lo riguardano personalmente, sulla base delle quali attivare nei suoi confronti particolari diritti o cautele. La responsabilità di proteggere il convivente fragile dell'alunno, tuttavia, è generalizzata e condivisa: è in carico alla scuola, e si sostanzia nelle procedure e misure organizzative che gli istituti scolastici mettono in campo da mesi, per garantire che all'interno della scuola si sia al sicuro da eventuali contagi; è in carico altresì alla famiglia dell'alunno, cui compete la responsabilità di gestirlo dal momento dell'uscita da scuola, del rientro a casa e nell'extrascuola.

Resta ferma, ad ogni modo, la possibilità che le istituzioni scolastiche, qualora in possesso della richiesta dei genitori dell'alunno di attivazione della didattica a distanza e **della certificazione medica attestante la presenza di un convivente dell'alunno in condizione di fragilità**, di mezzi idonei e, soprattutto, se in grado di gestire materialmente la complessità di eventuali soluzioni organizzative, di mettere in atto soluzioni analoghe a quanto si prevede per gli alunni cd. fragili o in quarantena.

La nostra I.S. accetta anche la possibilità di poter valutare un allievo covid positivo o in quarantena previa richiesta scritta da parte dei genitori o di chi è responsabile del minore.

Si ringrazia

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giovanni Battista ABBATE

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c.2 del dlgs n. 39/93